

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3640

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino

*Presentato il 2 aprile 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. L'evoluzione recente del diritto del mare che ha portato alla istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi, la necessità di preservare, nell'interesse dei pescatori e dei consumatori, la capacità di produzione del naviglio peschereccio dei paesi membri per il tempo necessario alla ricostituzione degli *stocks* ittici, hanno indotto il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ad emanare la direttiva n. 515/83, del 4 ottobre 1983, con lo scopo di realizzare azioni di adattamento della capacità di pesca dei mezzi

di produzione che operano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri oppure in acque appartenenti a paesi terzi.

La citata direttiva prevede due tipi di azioni:

fermo definitivo delle navi mediante la demolizione, il trasferimento in acque non comunitarie, la destinazione a scopi diversi dalla pesca anche in acque comunitarie;

il fermo temporaneo delle navi per almeno 45 giorni all'anno in relazione allo stato delle risorse biologiche od ai

limiti di cattura stabiliti dalla Comunità oppure dagli Stati membri.

Tenuto conto che la diversità delle situazioni nazionali e dei problemi socio-strutturali richiedono soluzioni differenziate, la direttiva demanda ai provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi dei singoli Stati membri l'attuazione dell'azione di adattamento sulla base dei criteri stabiliti nella medesima direttiva. La Comunità provvede al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute dagli Stati membri. Peraltro gli Stati membri possono estendere o restringere l'azione a seconda dello stato delle risorse biologiche e della situazione in cui opera ciascuna flotta peschereccia. Per quanto concerne la situazione della pesca marittima italiana lo stato delle risorse alieutiche suggerisce di estendere l'azione a tutte le navi per quanto attiene al fermo definitivo (articoli 1 e 2 del disegno di legge) ed a quelle la cui lunghezza è uguale o superiore a nove metri per il fermo temporaneo, limitando quest'ultima azione alle navi adibite alla pesca con reti a traino (articolo 3).

2. In merito al fermo definitivo si precisa che è urgente attivare tale misura strutturale che, essendo legata all'applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 2908/83, condiziona la possibilità degli interventi finanziari comunitari in favore della costruzione di nuove imbarcazioni da pesca.

L'esigenza di una riduzione della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana è avvertita in maniera più accentuata per le navi che esercitano la pesca a strascico e per quelle adibite alla pesca oceanica, sia pure per motivi diversi. Da una parte, infatti, le risorse demersali presentano preoccupanti segni di sovrasfruttamento in alcune zone di pesca del Mediterraneo, dall'altra la nostra flotta oceanica ha bisogno di interventi di adattamento strutturale alla situazione determinata dalla istituzione delle zone economiche esclusive e dalle necessità dei paesi in via di sviluppo detentori delle risorse alieutiche. Forme di incentivo per la riduzione definitiva dello sforzo di pe-

sca non costituiscono una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico: l'articolo 21, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) prevede un contributo alla demolizione di naviglio da pesca pari a lire 400.000 per tonnellata di stazza lorda. Il successivo articolo della medesima legge (22) prevede la stessa forma di incentivo nel caso di cessione gratuita di naviglio da pesca ad istituti scientifici.

L'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge modifica tali disposizioni normative allo scopo di renderle compatibili ed armonizzate con la politica comunitaria; così alla « demolizione » si aggiunge il trasferimento definitivo in un paese non comunitario ed il cambio di destinazione della nave da pesca. Inoltre l'importo del premio viene aggiornato secondo i parametri stabiliti dalla direttiva della Comunità economica europea (lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda ritirata, cioè 650 ECU per tonnellata di stazza lorda al cambio del 1° gennaio 1985) estendendo l'intervento anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a dodici metri.

In tal modo viene stabilito in maniera chiara che la normativa della emananda legge sarà applicabile alle navi di lunghezza uguale o superiore a dodici metri ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge ed alle navi di lunghezza inferiore ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la concessione del premio per fermo definitivo alle iniziative di ritiro notificate all'amministrazione successivamente al 30 giugno 1984, in quanto il regime di aiuti finanziari istituito dalla citata direttiva è stato attivato con uno schema di provvedimento comunicato alle competenti autorità comunitarie alla fine del primo semestre 1984 (articolo 15 della direttiva).

L'onere relativo al fermo definitivo per il triennio 1985-1987 è quantificabile in complessive lire 13.950.000.000, corrispondente ad un ritiro previsto di 15.000 tonnellate di stazza lorda di naviglio da pesca. La spesa prevista per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 am-

monta a lire 4.650.000.000, pari a 5.000 tonnellate di stazza lorda da ritirare (930.000 × 5.000 al cambio dell'ECU del 1° gennaio 1985) (1).

3. Per quanto riguarda il fermo temporaneo la citata direttiva fa salvi implicitamente anche gli interventi nazionali a favore dei pescatori dipendenti che compongono gli equipaggi delle navi che effettuano tale misura, tenuto conto che il premio stabilito dalla direttiva medesima (12 per cento del valore di acquisto od assicurato delle navi) indennizza soltanto l'immobilizzazione del capitale rappresentato dal mezzo nautico. A tale riguardo si sottolinea che la Commissione della Comunità economica europea ha comunicato che l'indennità giornaliera ai pescatori dipendenti in relazione al fermo temporaneo è conforme alla politica comunitaria ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

In merito alle disposizioni del disegno di legge riguardanti il fermo temporaneo si osserva che con l'articolo 3 sono specificati:

gli scopi della misura (cioè la riduzione temporanea dello sforzo di pesca, il riposo biologico, il risparmio energetico) che si realizzano con il fermo temporaneo dell'attività di pesca;

il tipo di pesca interessato;

la lunghezza delle navi che possono effettuare il fermo beneficiando del premio;

l'indennità giornaliera spettante ai pescatori dipendenti;

il divieto di cumulo del premio e dell'indennità giornaliera con benefici analoghi erogati da altri enti pubblici.

La scelta del tipo di pesca per raggiungere gli scopi previsti dalla direttiva comunitaria è stata effettuata tenuto conto del fatto che le risorse biologiche

delle zone di pesca del Mediterraneo, in cui opera quasi tutta la flotta peschereccia italiana, e che sono oggetto della pesca con reti a traino, si trovano da tempo in uno stato di sovrasfruttamento, come più volte sottolineato dal Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo della FAO e riconosciuto dallo « Schema preliminare di piano nazionale della pesca » (*Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario* n. 99 del 12 aprile 1983) e dal « Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre » relativo al triennio 1984-1986 (*Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario* n. 28 del 4 febbraio 1986).

Le modalità tecniche per l'attuazione del fermo temporaneo saranno emanate con decreto ministeriale, che stabilirà, tra l'altro, il valore medio delle navi che effettuano l'arresto dell'attività, qualora non sia possibile accertare quello di acquisto o quello assicurato; i turni di fermo nell'ambito di ciascun compartimento marittimo, in modo da non creare turbative sui mercati di produzione e di consumo; i periodi in cui il fermo può giovare maggiormente al riposo biologico e, quindi, alla ricostituzione degli *stocks* ittici; le zone di pesca considerate prioritarie ai fini della tutela delle risorse biologiche (articolo 4).

La spesa complessiva annua di lire 28.000.000.000 è determinata per lire 16.500.000.000 dal premio di fermo, nell'ipotesi di un valore medio a tonnellata di lire 5.000.000 e del fermo per quarantacinque giorni di un numero di navi pari a circa 150.000 tonnellate di stazza lorda e per lire 11.500.000.000 per il pagamento dell'indennità giornaliera ai componenti l'equipaggio, nella ipotesi che complessivamente saranno interessati circa 10.000 pescatori dipendenti.

Il rimborso da parte della Comunità economica europea riguarderà il premio di fermo pagato alle imprese per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuata con navi aventi la lunghezza uguale o superiore a diciotto metri, il cui tonnellaggio complessivo in ciascun anno viene stimato in circa 120.000-130.000 tonnellate di stazza lorda.

(1) Altre 3.000 tonnellate di stazza lorda potranno essere ritirate sulla base dei fondi stanziati con il piano 1984-1986.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I.

#### FERMO DEFINITIVO DELLE NAVI DA PESCA.

#### ART. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi adibite alla pesca oceanica oppure che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 4.650.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

#### ART. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera a), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'articolo 1 viene conces-

so per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunità economica europea.

## CAPO II.

### FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI DA PESCA.

#### ART. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi alle reali disponibilità delle risorse ittiche, il riposo biologico ed il risparmio energetico, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a traino e con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività a partire dal 1986 e per tutta la durata della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 e sue eventuali successive proroghe.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1 ai pescatori dipendenti componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera di lire 25.000 che viene erogata dal Ministero della marina mercantile.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera ai pescatori dipendenti non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 28.000.000.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

#### ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione

delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva n. 515/83/CEE del 4 ottobre 1983 e dalla presente legge. In particolare il predetto decreto stabilisce:

a) il calcolo del valore medio delle navi, qualora non sia possibile accertare il costo di acquisto o il valore assicurato, sulla base del costo medio di mercato;

b) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato in relazione allo stato delle risorse biologiche. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento;

c) le zone di pesca considerate con priorità in relazione allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

d) le modalità tecniche per il controllo delle navi e per l'erogazione del premio e della indennità giornaliera;

e) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 4.650.000.000 per l'anno 1985, con le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », quanto a lire 32.650.000.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.